



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ ex art. 9 Legge 240/2010

Emanato con D.R. n. 2 del 7 gennaio 2016,
modificato con D.R. n. 472 del 5 settembre 2017,
con D.R. n. 700 del 21 dicembre 2017,
e con D.R. n. 447 del 9 luglio 2019.

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità di professori e ricercatori, di seguito denominato Fondo, della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola) ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (d'ora innanzi Legge n. 240/2010) e ss.mm.ii., dell'art. 1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii. e del "Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di formazione" (di seguito denominato Regolamento Prelievi).
2. L'Allegato "A" quale *Schema esplicativo* costituisce parte integrante del presente Regolamento e sintetizza graficamente la regolamentazione delle entrate del Fondo, suddivise tra "Entrate di tipo A" ed "Entrate di tipo B" e delle uscite dal Fondo ("Uscite di tipo A" ed "Uscite di tipo B") quali compensi aggiuntivi e premiali a favore del personale interno di seguito indicato.

Art. 2 (Costituzione del Fondo)

1. Il Fondo è costituito da finanziamenti pubblici e privati. Nel presente Regolamento si intendono pubblici i finanziamenti derivanti da enti, istituzioni ed amministrazioni, qualificate come pubbliche dalla normativa vigente, mentre sono considerati finanziamenti privati le risorse provenienti da persone fisiche o soggetti giuridici non pubblici.
2. In particolare il Fondo è costituito, quali "Entrate di Tipo A" del Fondo (rif. Allegato "A"), con le risorse provenienti:
 - A1) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo periodo della Legge n. 240/2010);
 - A2) dalle somme eventualmente attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, comma 1, secondo periodo della Legge n. 240/2010);
 - A3) dai compensi per incarichi esterni eventualmente svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione della Scuola (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.)
 - A4) dalla quota pari all'1% (uno per cento) del valore dei progetti di formazione e di ricerca conto terzi e istituzionali finanziati da Enti Pubblici e Privati, ottenuta dai prelievi applicati dalla Scuola in base al relativo Regolamento;
 - A5) da ogni altra risorsa che, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sia destinata a favore del Fondo stesso,e, quali "Entrate di Tipo B" del Fondo (rif. Allegato "A"), con le risorse provenienti:



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ ex art. 9 Legge 240/2010

B1) dalla quota massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dei progetti di formazione e di ricerca conto terzi e istituzionali finanziati da Enti Pubblici e Privati, se destinata dal Responsabile scientifico al Fondo.

3. La quota che il responsabile scientifico del progetto/titolare del fondo decide di far pervenire al Fondo, così come indicato al comma 2, lettera B1) del presente articolo, sarà accantonata sull'importo delle relative entrate e trasferita al Fondo solo alla chiusura del progetto. Qualora il totale degli accantonamenti realizzati sul progetto non sia in grado di soddisfare le quote dei prelievi di cui al relativo Regolamento, quest'ultime prevalgono rispetto alla quota di cui al comma 2, lettera B1) da destinare al Fondo.

4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo come indicato al comma 2, del presente articolo, unicamente se non vi sono previsioni ostantive di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal responsabile del progetto/titolare dei fondi e verificata dagli Uffici competenti.

Art. 3

(Modalità di utilizzo del Fondo: premi per attività didattica, di ricerca e gestionale)

1. Le "Entrate del Fondo di tipo A" (rif. Allegato "A"), sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a favore di docenti e ricercatori della Scuola a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori in attività di ricerca, didattica e di gestione, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Gli incarichi devono avere ad oggetto attività, funzioni o progetti specifici, che non rientrino nei doveri di ufficio come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni alla Scuola.

3. I compensi per le attività ulteriori di ricerca, didattica e gestionale, sono attribuiti sulla base di criteri premiali e parametri definiti ex ante dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici che la Scuola adotta tramite gli strumenti di programmazione di cui all'art. 16 dello Statuto:

- previa formalizzazione dell'incarico da parte del Rettore;
- previa verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici previsti dalla legge e dal "Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola" (di seguito Regolamento impegno didattico), a seguito degli esiti di cui al relativo art. 11.

4. I compensi previsti dal presente articolo sono definiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nei limiti delle risorse del fondo, integrate dalla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, e devono essere congrui per il tipo di funzioni ed incarichi attribuiti nonché per il periodo di riferimento.

Tab. n. 1

<i>Tipologia</i>	<i>Formalizzazione incarico</i>	<i>Presupposti</i>	<i>Criteri/Parametri/Quantificazione</i>
<i>Attività didattica</i>	Lettera formale del Rettore	Assolvimento degli obblighi didattici tratto dall'esito positivo delle verifiche su TAM (rif. art. 11 Regolamento Impegno didattico)	Delibera Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico
<i>Attività di ricerca</i>			
<i>Attività gestionale</i>			



Art. 4

(Modalità di utilizzo del Fondo: compensi aggiuntivi a favore del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo)

1. Le “Entrate del Fondo di tipo B” (rif. Allegato “A”), sono finalizzate ad attribuire compensi aggiuntivi, con cadenza annuale, al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
2. Tali compensi possono essere erogati su richiesta del responsabile scientifico del progetto/titolare del fondo:
 - nel caso in cui al momento dell’attivazione del progetto sia stato adeguatamente formalizzato, dal responsabile scientifico dello stesso, il gruppo di lavoro che ha contribuito all’acquisizione delle commesse o dei finanziamenti;
 - nel limite massimo delle risorse che il responsabile del progetto/titolare del fondo ha destinato al Fondo, ai sensi dell’art. 2, lettera B1), decurtate dalla quota di riequilibrio di cui all’art. 5;
 - a seguito della verifica dell’assolvimento degli obblighi didattici per il personale docente e ricercatore, ai sensi del Regolamento impegno didattico;
 - con gli stessi criteri definiti, per il personale tecnico amministrativo, ai fini della ripartizione del residuo emergente al termine delle attività conto terzi, ai sensi del Regolamento recante la disciplina dei prelievi e relative procedure sulle attività della Scuola.
3. Il contributo all’acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione deve essere adeguatamente documentato al momento dell’attivazione del progetto. In via generale è possibile ritenere che contribuiscano all’acquisizione di risorse esterne coloro che abbiano partecipato all’attività di progettazione dell’iniziativa oggetto del finanziamento.

Art. 5

(Quota di riequilibrio)

1. Le risorse che alimentano il Fondo di cui alle lettere da A a A5 dell’art. 2 (“Entrate di tipo A”), sono integrate da una quota pari al 10% (dieci per cento) gravante sulle risorse di ciascun progetto destinate al Fondo (“Entrate di tipo B”).

Art. 6

(Limite massimo per i compensi incentivanti - “Uscite di Tipo A e B” – rinvio Regolamento Prelievi)

1. I compensi incentivanti riconosciuti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dal presente Regolamento, dal Regolamento Prelievi, e da altre forme di incentivazione (compensi accessori a qualunque titolo attribuiti), non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda (rif. art. 7, comma 5 Regolamento Prelievi).

Art. 7


(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il 1 gennaio 2016. Il regime delle “Entrate di tipo A” e delle “Uscite di tipo B” trova applicazione ai progetti che saranno attivati a decorrere dal 1 gennaio 2016.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ ex art. 9 Legge 240/2010

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni, anch'esse emanate con decreto del Rettore, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della fonte, come modificata e/o integrata, sull'Albo on-line della Scuola.



Allegato A - Schema Fondo Premialità